



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2012 (05.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0243 (COD)**

**16332/12
ADD 1**

**ASILE 138
CODEC 2704**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [prima lettura]
- Accordo politico

La seguente dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio deve essere inserita nell'allegato dell'allegato del regolamento in oggetto:

La Slovenia condivide il parere secondo il quale il regolamento Dublino costituisce un elemento fondamentale del sistema europeo comune di asilo e come tale contribuisce al funzionamento efficace della politica dell'UE in materia di asilo.

L'esperienza passata ha dimostrato che è necessario migliorare il funzionamento del sistema Dublino, ma ci ha anche insegnato che a tal fine occorre agire con cautela, prestando debita attenzione alla natura orizzontale del regolamento. La Slovenia ritiene che tale aspetto non sia stato opportunamente preso in considerazione nel corso dei negoziati e per questa ragione desidera esprimere la sua profonda preoccupazione per la rifusione del regolamento Dublino.

Varie disposizioni modificate potrebbero comportare notevoli oneri amministrativi e finanziari e prostrarre la procedura. Ciò potrebbe nuocere al corretto funzionamento dell'intero sistema, aggravando pertanto seriamente la situazione delle persone che vi sono soggette.

La Slovenia si rammarica delle nuove disposizioni sul colloquio personale supplementare previste dalla procedura Dublino. A suo parere, l'istituto del colloquio in questione è disciplinato in maniera sufficiente dalla direttiva sulle procedure d'asilo che ne prevede anche l'utilizzo nell'ambito del regolamento. Tale duplicazione potrebbe comportare un notevole onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri.

La Slovenia si rammarica inoltre della riduzione dei termini di trattenimento di cui all'articolo 28 e della disposizione ai sensi della quale una persona non deve essere trattenuta per il solo motivo che sia soggetta alla procedura Dublino. La Slovenia è del parere che ciò possa compromettere gravemente la capacità degli Stati membri di effettuare in modo efficace i trasferimenti ai sensi di Dublino e possa avere effetti negativi in tutta l'UE, non essendo possibile evitare con efficacia la fuga dei richiedenti.

La Slovenia è preoccupata per le disposizioni previste nella procedura con riguardo ai minori non accompagnati e alle persone a carico. Pur pienamente consapevoli delle particolari esigenze di queste persone e del loro stato di vulnerabilità, temiamo che tale estensione dell'obbligo di far stabilire e conseguentemente ricongiungere le persone interessate con i familiari e congiunti si riveli pressoché impraticabile e comporti un notevole onere amministrativo, specie per le autorità competenti degli Stati membri più piccoli, oltre a prostrarre la situazione di incertezza dei richiedenti asilo interessati.

Infine, la Slovenia desidera porre nuovamente in luce le sue perplessità circa l'introduzione, nell'ambito del regolamento, del sistema di allarme rapido in quanto non è principalmente connesso alla procedura Dublino.